



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

**Oggetto: Attività di telesorveglianza e di localizzazione satellitare. Quesito.**

**ALLA PREFETTURA U.T.G. DI FORLÌ CESENA**  
(Rif. 40342/2012/W del 21.09.2012)  
**ALLA PREFETTURA U.T.G. DI VARESE**  
(Riff. 10356/12 Area 1/bis - P.A., del 28.03.2012, e n.31421/12 Area 1/bis -P.A. del 22.10.2012)

**E.p.c.**

**ALLE PREFETTURE UU.TT.G. LORO SEDI**  
**ALLE QUESTURE LORO SEDI**  
**ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA**

Con le note in riferimento, codeste Prefetture hanno posto questioni interpretative in ordine ai servizi di telesorveglianza e di localizzazione satellitare dei veicoli.

In particolare, per quel che concerne l'attività di telesorveglianza, è stato chiesto se tale servizio possa anche consistere nella gestione dell'allarme e nell'allertamento del cliente, senza l'intervento *in loco* di guardie giurate.

Al riguardo, preliminarmente, si osserva che l'art. 3 del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, al comma 2, lett. e), in merito alla telesorveglianza, precisa che "...è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata...".

Tale disposizione, come chiarito con il Vademecum operativo allegato alla circolare n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, sottolinea che le attività di telesorveglianza e di televigilanza sono servizi di gestione e controllo a distanza di segnali d'allarme e/o immagini relativi ad un bene mobile, finalizzati a promuovere l'intervento della guardia giurata, superando, in tal modo, una tipica criticità della vigilanza privata, connessa al grande sviluppo delle tecnologie per la remotizzazione del controllo e della gestione degli allarmi, consistente nell'offrire servizi di vigilanza finalizzati esclusivamente a promuovere l'intervento delle Forze di Polizia in caso di allarme.

Ciò premesso, fermo restando che i soggetti che svolgono esclusivamente servizi di ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza





*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**  
**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

(Classe B, ex art. 2, comma 2, lett. a) debbono essere in grado di assicurare l'intervento di guardie giurate sull'evento (anche, ad es., attraverso istituti collegati, consorziati, ovvero tramite istituti individuati dal cliente, ecc.), si ritiene che, a fronte di una specifica e documentata (a livello contrattuale) volontà del committente del servizio di escludere l'intervento *in loco* della guardia giurata, l'istituto possa legittimamente limitarsi ad informare il cliente dell'allarme, dopo averne verificato la veridicità.

Resta, ovviamente, impregiudicata la possibilità, prevista dall'art. 3, comma 2, lett. f) del D.M. 269/2010, di allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati.

◇◇◇

Per quel che concerne, invece, l'attività di localizzazione satellitare e di gestione di allarmi da remoto per mezzi mobili, per l'esercizio della quale è stato chiesto se debba ritenersi necessaria la licenza prefettizia, si osserva quanto segue.

Il citato art. 3, dopo avere descritto i servizi di telesorveglianza, reca: "*Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedono l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso...*", con ciò intendendo che ai servizi di sola localizzazione satellitare dei veicoli non si applicano in maniera puntuale le disposizioni del D.M. in parola, ferma restando la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 134 TULPS.

Non va, infatti, tralasciato che, per consolidata giurisprudenza (il primo parere del Consiglio di Stato in tal senso, n.1362, risale al 1976), quando l'attività non si estrinseca nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione delle segnalazioni e nella loro gestione ed eventuale trasmissione; si realizza la particolare tipologia del "teleallarme" che deve essere assoggettata al dettato dell'art.134 T.U.L.P.S (e, conseguentemente, gli operatori che agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia di cui all'art.138 T.U.L.P.S.).

Pertanto, si ritiene che l'attività di localizzazione satellitare di veicoli debba comunque essere esercitata da soggetti in possesso di licenza ex art. 134 TULPS, anche se l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 269/2010 può essere adattata in modo mirato alla tipologia del servizio.





*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**  
**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

In particolare, in considerazione del fatto che tale servizio non comporta l'intervento di guardie giurate sul territorio e che lo stesso è effettivamente privo di caratterizzazione territoriale, essendo legato ad obiettivi che possono muoversi indiscriminatamente sul territorio nazionale, si ritiene che per la determinazione della cauzione, del capitale sociale e della copertura assicurativa (Allegati F e F1 del D.M. 269/2010) - come per le dotazioni tecnologiche e per la struttura organizzativa - si possa fare riferimento alla sola provincia nella quale insiste la sede dell'istituto (Ambito 1 o 2).

Ovviamente, laddove l'istituto dovesse disporre di sedi secondarie, nell'individuazione dell'ambito territoriale si dovrà tenere conto di tale circostanza.

Si osserva, infine, che anche per l'attività in parola deve ritenersi ammissibile la richiamata possibilità di allertare le Forze di Polizia (si pensi alla collaborazione in passato prestata nell'attività di contrasto al fenomeno delle rapine agli autotrasportatori), ferma restando l'imprescindibile necessità di specifiche intese, nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesta Prefettura.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*